

zatto ed altri, per libello famoso ed ingiuria pubblica; e di quella che il signor Luzzatto aveva presentata contro l'onorevole Diligenti, per diffamazione.

“ Essendo pertanto cessato il bisogno della domanda di autorizzazione a procedere, testo che la Camera avrà deliberato, piaccia all' Eccellenza Vostra favorirmi la restituzione degli atti del processo.

“ *Il ministro*
“ *Zanardelli.* ”

In seguito a questa comunicazione del guardasigilli rimane come non presentata la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Diligenti.

Inaugurazione del monumento al re Vittorio Emanuele II in Bologna.

Presidente. Dal sindaco di Bologna è pervenuta la seguente lettera:

“ Il giorno 11 giugno corrente avrà luogo la inaugurazione del monumento che la città e la provincia di Bologna consacrano alla memoria del re Vittorio Emanuele II.

“ Il sottoscritto ha l'alto onore d'invitare la Camera elettiva ad assistere alla patriottica solennità.

“ Con profondo ossequio

“ *Il sindaco*
“ *Tacconi.* ”

Propengo alla Camera di farsi rappresentare a questa patriottica solennità, dai deputati dei due collegi di Bologna, che formeranno una Commissione parlamentare sotto la presidenza del deputato più anziano.

(*Questa proposta è approvata.*)

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

L'onorevole Simeoni ha facoltà di continuare il suo discorso, interrotto sabato.

Simeoni. Onorevoli colleghi, proseguo e compio la rapida rassegna delle principali disposizioni del nuovo Codice, per le quali non si è avvertita unicità di intenti tra il ministro e la Commissione, presentando a riguardo di esse e di alcun'altra, poche osservazioni mie.

Ed anzitutto noto un primo dissenso nella rubrica del Codice, che si occupa dei reati che commetta lo straniero all'estero contro lo straniero.

Il progetto ministeriale vorrebbe dapprima il giudizio, in certi casi determinati; e poi, come ultima misura, il diritto allo Stato della espulsione dello straniero.

La Commissione invece trova soverchia l'estensione della estraterritorialità delle legge penale, e vorrebbe il giudizio come ultima ipotesi, come ultimo presidio. Io, per verità, trovo plausibile l'uno e l'altro metodo; non mi ci soffermo.

Due cose sole vorrei notare alla Commissione; la prima, che sono perfettamente con essa nel criterio, che l'espulsione dello straniero sia autorizzata dal potere giudiziario, poichè l'espulsione è una vera pena e talvolta pena maggiore di quella giudiziale.

All' articolo poi della Commissione, il quale statuirebbe, che sia data l'espulsione sopra ordinanza uniforme della Camera di Consiglio; io vorrei sostituire la locuzione: sopra ordinanza della Sezione di Accusa.

La Camera di Consiglio, innanzi tutto, è destinata a finire, è un istituto che ha fatto il suo tempo: tutti i giuristi lo riconoscono.

In un progetto di riforma parziale della procedura, quello Tajani, ne era disposta l'abolizione. Sarebbe dunque un anacronismo prevederne speciali funzioni nel nuovo Codice penale.

Trattandosi poi di diritto internazionale, è certo più conveniente, che si occupi di tale materia non la Camera di Consiglio; ma la sezione d'accusa, la quale appunto, in tema di diritto internazionale, come è per l'estradiizione, è chiamata a dare i suoi responsi. Quindi io propongo che le parole “ *Camera di Consiglio* ” debbano essere sostituite da quelle di “ *Sezione di Accusa.* ”

Gli articoli 6 e 7 del progetto, anche per reati commessi dallo straniero, propongono che sia applicata la pena della legge più mite fra quella del luogo *patrati criminis* e quella italiana, nei giudizi da farsi nel regno; la Commissione invece proporrebbe l'altro criterio, dell'applicazione esclusiva della legge italiana, diminuendo la pena di un grado.

Io in verità debbo associarmi al progetto e non all'emendamento della Commissione.

Il principale argomento che la Commissione adduce, per emendare in tal modo il progetto di Codice, è di voler evitare, che il magistrato debba addentrarsi in tante disamine di legislazione comparata.